

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE SEDE, DURATA, SCOPO

Articolo 1 – Denominazione, Sede e Durata

L'Associazione è denominata:

"ASSOCIAZIONE BPM 1865 – Banco Bpm"

in versione abbreviata **"ASSOBPM 1865 – BANCO BPM"**

L'Associazione non esercita attività d'impresa salvo quelle attività che siano direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo Associativo e svolge attività di utilità sociale a favore degli Associati.

L'Associazione è struttura complessa, ha sede in Milano e non ha limitazioni territoriali. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione o la chiusura di Sedi secondarie o sezioni in altre città. La Sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea degli Associati.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Scopo Associativo

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli Associati e intende:

- a) favorire, rinsaldare, sviluppare vincoli di solidarietà e di mutua assistenza fra gli Associati e di tutelarne gli interessi materiali e morali anche tramite la partecipazione alla vita societaria del BANCO BPM Società per Azioni (nel seguito BANCO BPM);
- b) promuovere e coordinare iniziative atte a conseguire provvidenze a favore degli Associati mantenendo e migliorando quelle già in essere;
- c) rappresentare e assistere gli Associati nei confronti di società, enti ed istituzioni aventi attività congruente con gli scopi Associativi ed assicurare la presenza di rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Organismi del Gruppo BANCO BPM;
- d) fornire periodicamente agli Associati informazioni sulla vita e la gestione societaria dell'Istituto e/o più in generale del settore creditizio, nonché stimolare e favorire rapporti di collaborazione con Istituzioni e Organismi aventi finalità di tutela di interessi comuni a quelli dell'Associazione.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- 1) favorire la partecipazione degli Associati alla vita societaria del BANCO BPM promuovendo l'informazione e la conoscenza della sua attività a favore delle iniziative sociali e dell'economia dei territori nei quali è insediato;
- 2) sostenere la partecipazione alle assemblee degli azionisti, la raccolta e il conferimento delle deleghe e l'eventuale presentazione di candidature o di liste di candidati per l'elezione degli organi sociali del BANCO BPM, agendo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel testo di tempo in tempo vigente ("TUF") e delle relative applicabili disposizioni regolamentari di attuazione.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II – PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 3 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) altre disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il

conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi volontari e/o quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di altri Enti o Istituzioni;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

L'eventuale avanzo di gestione ed i proventi delle eventuali varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette.

Articolo 4 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria la relazione sull'attività e il bilancio consuntivo della gestione dell'esercizio trascorso.

TITOLO III – ASSOCIATI

Articolo 5 – Categorie di Associati

Sono Associati in qualità di

- A. **Soci Ordinari** tutti gli Associati all'Associazione Pensionati della Banca Popolare di Milano alla data di entrata in vigore del presente statuto e tutti i Pensionati e gli Esodati del Gruppo BANCO BPM che, successivamente a tale data, ne facciano richiesta.
- B. **Soci Aggregati** i parenti e affini sino al terzo grado dei Soci Ordinari, che ne facciano richiesta.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

Articolo 6 – Ammissione degli Associati

Divengono Associati le persone in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, punti A e B, la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo valuterà l'ammissione tra i Soci Aggregati di coloro che presentino domanda pur in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 punto B.

La domanda di ammissione a socio deve essere redatta su apposito modulo e presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto della medesima. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo art. 21.

Articolo 7 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde a causa di:

decesso, recesso, morosità (se prevista la quota sociale annuale), esclusione per gravi motivi.

La morosità e l'esclusione per gravi motivi sono dichiarati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati si impegnano ad attenersi alle norme contenute nel presente Statuto, nonché alle deliberazioni prese in conformità dello Statuto stesso, dagli Organi dell'Associazione e a versare l'eventuale quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di votare e di essere eletti alle cariche sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Non perdono la qualifica di Associato aggregato i parenti ed i familiari cui venga a mancare il socio ordinario collegato.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- A. L'Assemblea degli Associati;
- B. Il Consiglio Direttivo;
- C. Il Comitato Esecutivo;

D. Il Collegio dei Revisori dei Conti;

E. Il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli Organi Sociali elettivi durano in carica tre anni e sono eleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Vengono eletti mediante votazione segreta con le modalità e secondo le norme del Regolamento Elettorale.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 10 – Competenze dell'Assemblea degli Associati

Hanno diritto ad intervenire e votare all'Assemblea tutti gli Associati regolarmente iscritti nel libro degli Associati alla data di convocazione dell'Assemblea.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Associato. Ciascun Associato non può essere portatore di più di 5 deleghe.

Poiché l'Associazione è struttura complessa a livello nazionale, per consentire la più ampia partecipazione è consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Spetta ad un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, fissare le modalità dell'intervento in Assemblea ai sensi del presente comma.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Il funzionamento dell'Assemblea e le modalità di esercizio del voto e del Referendum, che potrà svolgersi anche in modo elettronico, saranno disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva gli indirizzi programmatici dell'Associazione nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 2 del presente Statuto;
- b) approva il bilancio consuntivo della gestione, la relazione sulla gestione e il bilancio di previsione;
- c) determina l'ammontare delle eventuali quote associative;
- d) approva il Regolamento Elettorale ed i Regolamenti;
- e) assume le altre deliberazioni espressamente riservate alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) approva le modificazioni dello Statuto, le decisioni in ordine allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea degli Associati

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese d'aprile ed ogni qualvolta il Consiglio stesso ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata entro venti giorni dalla richiesta fatta da un terzo dei Consiglieri o da almeno il 5% (cinque per cento) degli Associati.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso da inviare a tutti gli Associati almeno 15 giorni prima della data fissata, oppure mediante pubblicazione dell'avviso stesso sul Notiziario e sul sito dell'Associazione, rispettando gli stessi termini.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà l'Assemblea sia in prima che in eventuale seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisi l'opportunità ovvero quando lo richiedano il 50% (cinquanta per cento) dei Consiglieri o, in forma scritta e motivata, almeno il 10% (dieci per cento) degli Associati. In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro 45

(quarantacinque) giorni dalla ricezione della richiesta e sarà effettuata con le stesse modalità previste per la convocazione della Assemblea Ordinaria.

Articolo 12 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione se è presente, direttamente o per delega, almeno un terzo degli Associati;
- b) in seconda convocazione, da tenere entro il giorno successivo alla data della prima convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti direttamente o per delega.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione se è presente, direttamente o per delega, almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati;
- b) in seconda convocazione, da tenere entro il giorno successivo alla data di prima convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti direttamente o per delega.

Le deliberazioni, in entrambi i casi, sono adottate a maggioranza di voti dei presenti in proprio e per delega.

Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli Associati. Qualora non si raggiunga il quorum dei 2/3 (due terzi) lo scioglimento verrà sottoposto a Referendum tra gli Associati. Il Referendum sarà valido se voterà almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) degli aventi diritto e le proposte saranno approvate se raccoglieranno il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei votanti.

Articolo 13 – Presidenza delle Assemblee degli Associati

Le Assemblee degli Associati sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice-Presidenti.

Il Presidente dell'Assemblea, qualora non sia presente il Segretario del Consiglio Direttivo, nomina un Segretario anche non socio e, nei casi previsti dalla Legge, un Notaio per lo svolgimento della funzione.

Il Segretario constata la regolare costituzione dell'Assemblea ed il diritto ad intervenire degli Associati.

Di ogni riunione Assembleare viene redatto verbale trascritto nell'apposito Libro Verbali dell'Assemblea e firmato dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

La gestione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 15 Consiglieri - tra i quali sarà garantita una rappresentanza del genere risultato meno rappresentato - così ripartiti:

13 scelti tra i candidati aventi la qualifica di **Soci Ordinari**,

2 scelti tra i candidati aventi la qualifica di **Soci Aggregati**.

I Consiglieri rimangono in carica tre anni e sono eleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi. Le cariche associative sono a titolo gratuito e il Consiglio Direttivo potrà autorizzare un rimborso spese.

Il Consigliere che non sia risultato presente ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio convocate nel corso dell'esercizio, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione vengano meno uno o più Consiglieri, si provvede a cura del Consiglio Direttivo alla loro cooptazione, secondo l'ordine di graduatoria dei non eletti risultante dalle ultime votazioni e nel rispetto delle quote di genere venutosi a creare in seguito alle elezioni.

I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con le procedure previste dal Regolamento Elettorale.

Qualora non vi fossero candidature di soci Aggregati il Consiglio Direttivo sarà composto esclusivamente da 15 soci Ordinari.

Qualora venga meno la metà dei consiglieri il Presidente o chi ne fa le veci deve provvedere al rinnovo dell'intero Consiglio.

Articolo 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede a tutto quanto occorre per il conseguimento dei fini dell'Associazione ed attua le deliberazioni dell'Assemblea.

Salvo le competenze attribuite dal presente Statuto all'Assemblea, al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:

- A. Nomina tra i propri componenti:
 - il Presidente e i due Vice Presidenti;
 - il Comitato Esecutivo costituito da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti compresi il Presidente, i due Vice Presidenti e il Segretario;
 - il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile della gestione dati, il Responsabile della comunicazione.
- B. Determina gli indirizzi strategici coerenti con i fini Associativi in relazione alle materie trattate dagli Organismi in cui è prevista una rappresentanza dell'Associazione. Designa i propri rappresentanti individuando i profili più idonei e fornendo loro i necessari supporti per il raggiungimento degli obiettivi predeterminati.
- C. Delibera l'ammissione dei nuovi Associati che hanno presentato domanda, la cancellazione dei soci deceduti e di quelli che hanno chiesto il recesso e di coloro esclusi per gravi motivi ovvero per morosità (qualora fosse istituita la quota Associativa). Dispone le relative scritture nel Libro degli Associati e sovrintende la tenuta dello stesso.
- D. Predisporre la relazione sull'attività svolta dall'Associazione, il bilancio della gestione e quello di previsione da sottoporre all'Assemblea, gli indirizzi programmatici, elabora programmi e piani operativi per l'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- E. Elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria i Regolamenti e le loro eventuali modifiche.
- F. Nel rispetto dei relativi Regolamenti costituisce Delegazioni Territoriali allo scopo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli Associati.
- G. Indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, provvedendo alla contestuale nomina della Commissione Elettorale.
- H. Nel rispetto della normativa vigente attua tutti i necessari presidi informativi ed organizzativi per promuovere l'esercizio dei diritti degli azionisti e dare voce, rappresentanza e peso al capitale del BANCO BPM posseduto dagli Associati.
- I. Delibera l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Articolo 16 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 5 Consiglieri oppure da due componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, anche se collegati a mezzo audio video e sono presiedute dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti. In caso di assenza del Segretario ne svolgerà le funzioni un Consigliere all'uopo designato da chi presiede la riunione.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviata a ciascun Consigliere almeno 24 ore prima della riunione.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di prendere parte e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

La validità delle deliberazioni avviene con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà sottoposto all'approvazione del primo Consiglio utile e conservato nei locali dell'Associazione in apposito raccoglitore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto a partecipare con diritto di parola e voto consultivo il

Rappresentante di ciascuna delle Delegazioni Territoriali costituite ai sensi dell'apposito Regolamento.

Articolo 17 – Presidenza del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione. Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio delegando specifici compiti a singoli Consiglieri, ove ritenuto opportuno. Provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente, i Vice Presidenti e il Tesoriere hanno facoltà di utilizzare i fondi sociali in modo congiunto, con firme abbinate – due a due - tra di loro. Eventuali limiti di importo saranno determinati dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano d'età.

Articolo 18 – Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e ha funzioni operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l'operato dei diversi Organi dell'Associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita Associativa al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e coadiuva la Presidenza nell'espletamento delle attività necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Cura la tenuta del libro degli Associati, del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo e dell'inventario dei beni dell'Associazione e la conservazione del libro verbali del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 19 – Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed esercita i poteri che ad esso vengono delegati dal Consiglio Direttivo.

In particolare:

- intrattiene tutte le relazioni utili al conseguimento dello scopo dell'Associazione;
- sovrintende e controlla l'attività di eventuali Comitati Consultivi, delle Commissioni e l'attività delle Delegazioni Territoriali.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza del 50% + 1 dei propri componenti, di cui almeno due facenti parte della Presidenza. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le riunioni possono tenersi anche in video teleconferenza e delle stesse viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere portato a conoscenza dei componenti il Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alla riunione del Comitato Esecutivo stesso.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 20 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, garantendo una adeguata presenza del genere che risulterà meno rappresentato, restano in carica per la durata di tre anni dalla loro elezione e possono essere riconfermati.

I Revisori sono eletti tra gli Associati unitamente alla elezione del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal Regolamento Elettorale. Essi nominano al loro interno un Presidente che sia in possesso della qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti e:

- verificano il rispetto delle Norme di Legge e delle disposizioni statutarie, la conformità delle scelte di gestione ai principi di corretta amministrazione, il rispetto della normativa fiscale;
- accertano la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- redigono la relazione sul bilancio annuale.

Il Presidente del Collegio cura la redazione del registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti che viene custodito in apposito luogo nei locali dell'Associazione a cura del Segretario.

I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Per quanto qui non espressamente specificato o derogato al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice Civile relative al Collegio Sindacale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 21 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri garantendo una adeguata presenza del genere che risulterà meno rappresentato e dura in carica tre anni. I Probiviri sono eletti unitamente alla elezione del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

Essi nominano al loro interno un Presidente.

Eventuali divergenze che insorgessero tra gli Associati e tra questi e l'Associazione, relativamente all'interpretazione delle norme del presente Statuto, dovranno essere rimesse al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso al Collegio è inappellabilmente deciso secondo equità, con rinuncia a ricorrere al Giudice Ordinario.

E' altresì competenza del Collegio accertare la consistenza delle motivazioni adottate dal Consiglio Direttivo nei casi di esclusione dell'Associato ai sensi del presente Statuto.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Collegio, sono verbalizzate a cura del Presidente e del Segretario e conservate in apposito registro custodito a cura del Segretario.

Articolo 22 – Eleggibilità e decadenza delle cariche sociali

Possono essere eletti a comporre gli Organi Sociali i soli Associati che si candidano nel rispetto del Regolamento Elettorale, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 20 (Collegio dei Revisori dei Conti).

I componenti degli Organi Sociali decadono automaticamente dall'incarico in caso di perdita della qualità di Associato.

TITOLO V – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie, oltre che per le cause previste dalla Legge, per delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati approvata con i quorum previsti all'art. 12 .

L'Assemblea Straordinaria provvede, nella stessa seduta, alla nomina di uno o più Liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo a favore di altra analoga o similare Associazione o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 24 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Norme di Legge e di Regolamento applicabili e più specificatamente alle Leggi in materia di Associazioni.